

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E
L'ENTE PARCO MONT AVIC**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio direttivo del Centro universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste n. 4 del 3 febbraio 2022

E

L'Ente Parco Naturale Mont Avic, con sede in frazione Covarey n. 21 a Champdepraz (AO), rappresentato dal Presidente Geol. Davide Bolognini, *omissis* e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

qui di seguito chiamati anche Università e Ente Parco, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- L'Università ha istituito il Centro universitario denominato *Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature*, qui di seguito GREEN, con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89 del 20 novembre 2020;
- GREEN promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale; tali attività sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile negli luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri;
- L'Ente Parco svolge importanti azioni di ricerca, monitoraggio e gestione delle specie animali e vegetali, degli habitat, delle componenti ambientali e paesaggistiche ed intende promuovere all'esterno l'importanza di tali azioni quali fattori primari ai fini della conservazione, della tutela e della gestione del territorio;
- L'Ente Parco gestisce sul territorio valdostano servizi di organizzazione, promozione di attività educative e formative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori addetti alla gestione delle attività, con l'obiettivo di sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, ai corretti comportamenti e all'importanza della conservazione e della tutela del territorio;
- Le Parti intendono rafforzare il legame che unisce il mondo accademico con le realtà di gestione del patrimonio naturalistico e di tutela del territorio che operano nel territorio valdostano;

- Le Parti intendono supportare insieme le scuole valdostane di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Parco o in Comuni limitrofi ad esso, nell'uso di una pedagogia e una didattica esperienziale all'aperto volta a una maggior conoscenza del proprio territorio, che porti alunni e insegnanti ad aumentare la loro identità di luogo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione e formazione nell'ambito della didattica delle scienze naturali, della biologia della conservazione, dell'ecopsicologia e dell'educazione ambientale.
2. Le Parti possono, inoltre, valutare congiuntamente la possibilità di progettare, organizzare, gestire e valutare attività formative di tirocinio e stage.

ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti predisporranno di volta in volta specifici progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato i rispettivi impegni.

ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati per il Parco è contattabile al seguente indirizzo PEC: auditatqueresolvitsrl@pec.it.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
DELL'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
Davide Bolognini
(*firmato digitalmente*)

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Maria Grazia Monaci
(*firmato digitalmente*)